



Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Franco Manzano
Assessori	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialuisa Coppola
	Oscar De Bona
	Elena Donazzan
	Massimo Giorgetti
	Renzo Marangon
	Sandro Sandri
	Vendemiano Sartor
	Flavio Silvestrin
	Stefano Valdegamberi
Segretario	Antonio Menetto

**Deliberazione della Giunta**

n. del

OGGETTO: R.D.1775/1933 – Art. 21 l.r.1/2004.  
Piano di Tutela delle Acque.  
Disposizioni per le derivazioni d’acqua sotterranea.

L’Assessore alle politiche dell’Ambiente arch. Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Fin dall’anno 2001, la Regione del Veneto ha assunto la titolarità delle funzioni di gestione dei beni del demanio idrico e, in particolare, quelle attinenti le derivazioni d’acqua sia superficiale che sotterranea, tramite pozzi.

Eliminato: ¶

Nell’organizzazione normativa e procedurale del settore, la Regione ha già provveduto tramite numerosi provvedimenti legislativi e amministrativi a determinare le disposizioni necessarie, anche di natura finanziaria, per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Ciò nonostante, emerge ancora la necessità di sciogliere alcune questioni, finora non affrontate, che al momento fanno insorgere negli Uffici istruttori dubbi o incertezze operative.

Eliminato: ¶

A tal fine, quindi, è necessario adottare le seguenti disposizioni per una particolare fattispecie di domande di derivazione di acque sotterranee, sottoposta alle previsioni di cui all’articolo 21 della L.R. 1/2004.

Eliminato: ¶

Eliminato: e

Detta disposizione legislativa, modificando l’articolo 82 della L.R. 11/2001, stabiliva la sospensione dell’istruttoria sulle domande di derivazione d’acqua sotterranea che fossero pervenute in data successiva all’entrata in vigore della legge (data corrispondente al 4 febbraio 2004 come da nota del Segretario Ambiente e Territorio n. 321074/2004) in attesa di uno studio sullo stato degli acquiferi regionali. Detto studio, una volta realizzato, è confluito nel Piano di Tutela delle Acque, la cui adozione e successiva approvazione ha fatto venire meno la sospensione e ha consentito il riavvio dell’istruttoria sulle domande, applicando, però, le norme contenute nel Piano medesimo.

Eliminato: ¶

E’ evidente che, per le domande interessate dalla sospensione d’istruttoria, l’eventuale successivo diniego determinato dalla loro inammissibilità rispetto al PTA, si appalesa come atto dovuto e legittimo che, peraltro, non comporta alcuna penalizzazione per il richiedente.

Eliminato: ¶

Diversamente, sono emerse notevoli perplessità su quale sia il corretto procedimento da adottare nei confronti delle domande presentate prima del 4 febbraio 2004 e quindi non interessate dalla sospensione dell’istruttoria, sulle quali non è stato possibile, per molteplici ragioni, avviare e completare l’istruttoria prima che il Piano di Tutela delle Acque – in particolare l’articolo 40 delle N.T.A. – iniziasse a produrre i suoi effetti, giusta deliberazione di G.R. n. 4453 del 29.12.2004.

Eliminato: ¶

Infatti, qualora talune di dette domande risultassero, ora, inammissibili rispetto al Piano di Tutela, il conseguente diniego da parte degli Uffici regionali potrebbe configurarsi come lesivo dei principi della tutela dell’affidamento e della protezione della buona fede dei richiedenti.

Eliminato: ¶

Eliminato: quale atto conseguente a un comportamento omissivo da parte della pubblica amministrazione che non è stata in grado di rispondere con sollecitudine alla domanda, a danno del richiedente.

Tanto, ancorché eventuali dilatazioni dei tempi di istruttoria non siano imputabili a fatto dell'Amministrazione, quanto, piuttosto, all'ormai endemica carenza di personale che, unitamente al rilevante numero di pratiche pervenute, rende difficile il tempestivo svolgimento dell'iter amministrativo.

Eliminato: ¶

Tanto premesso, per le considerazioni sopra riportate, è necessario disporre che le domande di derivazione di acque sotterranee presentate agli uffici regionali prima del 4 febbraio 2004, non siano sottoposte alle limitazioni di cui all'articolo 40 commi 1 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

Eliminato: ¶

Eliminato: ¶

Eliminato: ¶

Eventuali domande rigettate in applicazione delle limitazioni suddette potranno essere oggetto di riesame previa istanza in tal senso formulata dal richiedente.

Eliminato: Dai dati forniti dalle Strutture periferiche regionali, trattasi complessivamente di poche centinaia di domande, per lo più giacenti presso il Genio Civile di Verona.¶

Sono comunque da applicare le disposizioni di cui agli altri commi dell'art.40 e all'art.41 delle medesime Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A..

Eliminato: ¶

Eliminato: sono

Eliminato: .¶

Eliminato: ¶

Eliminato: norme

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman

Formattato: Giustificato, Tabulazioni: 0 pt, Allineato a sinistra

VISTI il DPR 238/99; il D.lgs. 275/1993; il R.D.1775/1933; il D.lgs.152/2006;

Eliminato: VISTO

VISTA la L.R.1/2004;

Eliminato: VISTO il D.lgs. 275/1993;¶  
VISTO il R.D.1775/1933;¶

VISTO il Piano di Tutela delle Acque

Eliminato: VISTO il D.lgs.152/2006¶

## DELIBERA

1. di approvare le disposizioni di cui in premessa, riguardanti le domande di derivazione d'acqua sotterranea presentate prima del 4 febbraio 2004;
2. di pubblicare integrale il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE  
dott. Luca Zaia

Eliminato: ¶

¶